

# **TRIBUNALE DI SCIACCA**

**L'ISTITUTO DELLA TUTELA: ASPETTI E APPLICAZIONI**

**RELATORE: AVV. FILIPPO BARBA**

## Capitolo 1

### Cenni preliminari

L'Istituto giuridico della tutela è disciplinato dalle norme inserite, dal legislatore del codice civile, all'interno del Libro PRIMO – Titolo X – Capo I – rubricato “Della tutela dei minori”.

Le norme di riferimento principale sono quelle degli articoli 343 e ss. del vigente codice civile oltre che, per specifici casi, da norme speciali promulgate con apposite leggi.

La ratio di tale istituto giuridico è da rinvenirsi nella necessità di salvaguardia dei soggetti di età inferiore ai diciotto anni, età al cui raggiungimento ognuno acquisisce ex lege la piena capacità di agire ai sensi dell'art. 2 codice civile, posto che la capacità giuridica si acquista con la nascita, per come statuito dall'art. 1 del vigente codice civile e per come costituzionalmente garantito dall'art. 22 della Carta Suprema per il quale: *“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”*.

E' indubbio e risaputo, sia per gli operatori del diritto che quale nozione comune, che il minore è tutelato e rappresentato dai genitori che, in forza dell'attuale norma dell'art. 316 codice civile, hanno ed esercitano sullo stesso la potestà genitoriale e la tutela ex lege, con

conseguenti diritti e doveri reciproci tra genitori e figli.

Deriva dalla potestà genitoriale la rappresentanza dei figli e l'amministrazione del loro patrimonio per come disciplinato dall'art. 320 codice civile.

Solo in specifici casi, precisamente quelli previsti dagli articoli 374 e 375 codice civile, per il compimento di determinati atti è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare (ipotesi previste dall'art. 374 cod. civ.) ovvero l'autorizzazione del Tribunale, concessa previo parere del Giudice Tutelare (ipotesi previste dall'art. 375 cod. civ.).

L'istituto della tutela si applica parimenti ai soggetti divenuti maggiorenni e per i quali sussista l'abituale condizione di infermità di mente, ovvero sussista una condanna penale per delitti che prevedono la sanzione accessoria dell'interdizione legale ex artt. 19 e 32 cod. pen. che, appunto, li rende incapaci di provvedere ai loro interessi e, pertanto, devono essere dichiarati interdetti, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 414 e seguenti del vigente codice civile.

Altra ipotesi giuridica di tutela si ha quando il soggetto (divenuto maggiorenne), per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E' il caso dell'Amministrazione di

Sostegno il cui istituto giuridico è disciplinato dalle norme degli articoli 404 e seguenti del vigente codice civile.

Infine, altra tutela specifica è data dalla legislazione speciale in favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati la cui disciplina, per ultimo, è data dalla legge 47/2017 c.d. legge Zampa.

In sintesi, pertanto, si hanno le seguenti ipotesi di tutela:

- ❖ Minore di anni diciotto rimasto privo della potestà genitoriale di entrambi i genitori;
- ❖ Maggiori di anni diciotto che si trovano in uno stato di abituale incapacità psico-fisica derivante da totale infermità di mente;
- ❖ Maggiori di anni diciotto condannati alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque;
- ❖ Maggiori di età che si trovano in uno stato di abituale e/o temporanea incapacità psico-fisica, purché gli stessi mantengano una minima capacità di intendere e volere e, pertanto, agli stessi viene applicata, su richiesta, la tutela prevista dall'Istituto dell'Amministrazione di Sostegno;
- ❖ Minori Stranieri Non Accompagnati, la cui tutela è disciplinata anche dalla legge 47/2017, denominata Legge Zampa.

## Capitolo 2

### Della tutela dei minori

Allorché il minore rimanga privo della potestà genitoriale e della rappresentanza da parte dei genitori, per intervenuto decesso degli stessi ovvero per altra causa, presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore si apre la tutela in favore dello stesso.

Per sede principale degli affari e degli interessi del minore, ai sensi dell'art. 45 codice civile, si fa riferimento al domicilio, che normalmente coincide con la residenza, dei genitori esercenti la potestà ed aventi la rappresentanza dei figli nonché l'amministrazione del patrimonio degli stessi.

Come detto, nel momento in cui ambedue i genitori sono morti ovvero sono impossibilitati per altra causa (ad esempio reclusione che importa interdizione legale), il minore rimane privo del soggetto che, ex lege ed ex natura, esercita sullo stesso la tutela, la potestà, la rappresentanza e l'amministrazione, e quindi deve procedersi all'apertura della tutela da parte del Giudice tutelare del Tribunale nel cui circondario è la sede principale degli affari e interessi del minore. L'analisi della norma di cui al comma primo dell'art. 343 cod. civ. che

così dispone: *“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore”* importa l’insussistenza di discrezionalità, posto che è categorica nell’affermare che *“SI APRE LA TUTELA”*.

Ciò naturalmente, nel momento in cui ambedue i genitori vengono a mancare per:

- ❖ Decesso;
- ❖ Condanna all’ergastolo che, in forza dell’art. 32 codice penale, importa l’interdizione legale ed anche *“la decadenza dalla responsabilità genitoriale”*;
- ❖ Condanna alla reclusione non inferiore ai cinque anni, salvo che trattasi di condanna conseguente a reato colposo;
- ❖ Condanna per altra specifica tipologia delittuosa per reati contro la morale familiare quale l’incesto (art. 564 c.p.) o, ancora, per uno dei reati contro la famiglia per i quali, espressamente, l’art. 569 c.p. prevede che *“La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale”*.

Va ribadito, in ogni caso, che tale evento deve riferirsi ad entrambi i

genitori poiché, ove si riferisca ad uno solo di essi, non è affatto necessario procedere all'apertura della tutela in quanto la potestà genitoriale, la tutela medesima, la rappresentanza e l'amministrazione del patrimonio del minore, sono esercitate dal genitore superstite.

Vi sono poi specifici casi in cui l'apertura della tutela è necessaria ancorché vi siano ancora i genitori ma per gli stessi sussista un impedimento conseguente alla volontà dei genitori medesimi.

Si pensi al caso reale in cui il Tribunale di Pistoia, con provvedimento reso il 18/10/2004, ha sancito che *“Tra le cause per cui i genitori, o il genitore superstite, non possono esercitare la potestà genitoriale sul minore, sicché deve dichiararsi l'apertura della tutela di quest'ultimo, va annoverata la duratura mancanza di rapporti tra genitore e figlio, trattandosi di un impedimento che preclude in modo assoluto l'esercizio dei poteri - doveri di cura della persona e del patrimonio del minore, che presuppongono un contatto costante e una consapevolezza delle esigenze di quest'ultimo (nella specie, il giudice tutelare ha dichiarato aperta la tutela di una minore, affidandola al nonno materno, in quanto la madre è morta, mentre il padre naturale da anni non intrattiene rapporti con la figlia, cosicché quest'ultima era*

*già stata affidata dal tribunale per i minorenni ai nonni materni)*”.

Il Tribunale di Roma sul punto, recentemente, ha sancito che *“In tema della tutela e dell’emancipazione, l’art. 343 c.c. deve essere interpretato estensivamente nell’interesse del minore fino a ricomprendere la fattispecie di impossibilità della madre di provvedere ai minori stessi. L’articolo in questione può essere interpretato estensivamente anche laddove i genitori non siano in grado, anche per loro disinteresse, di instaurare un rapporto significativo con i figli”* **(Tribunale di Roma, sez. I, 18/04/2017)**.

Ciò sulla scia del provvedimento reso dal Tribunale di Modena per il quale *“L’art. 343 c.c. (secondo cui la nomina del tutore al minore va disposta quando “i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale”), può essere interpretato estensivamente, laddove i genitori non siano in grado, anche per loro disinteresse, di instaurare un rapporto significativo con i figli (Nel caso di specie, in seguito a decesso della moglie, il padre si era del tutto disinteressato dei figli)”* **(Tribunale Modena, sez. II, 28/05/2014)**.



## Capitolo 3

### Del giudice tutelare

Il giudice tutelare è il magistrato che, secondo il disposto dell'art. 344 cod. civ., è presente presso ogni Tribunale e soppintende alle tutele, alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Ove necessario, sempre per il disposto dell'art. 344 cod. civ., può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

I suoi provvedimenti, ex art. 43 disp. att. cod. civ., sono emessi con decreto e la richiesta, in caso di urgenza, può essere fatta anche in maniera verbale.

Egli, come detto, è il magistrato destinato a soprintendere alle tutele e alle curatele; ne deriva quindi che non tutti i procedimenti aventi natura di volontaria giurisdizione sono di competenza del giudice tutelare. La cancelleria è quella di volontaria giurisdizione.

Il Giudice Tutelare:

- ❖ Nomina il tutore e il protutore, una volta avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela (art. 346 cod. civ.);
- ❖ Nomina un curatore speciale nel caso in cui anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore (art. 360 cod. civ.);

- ❖ Emette i provvedimenti urgenti occorrenti per la cura del minore o per la conservazione ed amministrazione del patrimonio, prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni. Ciò sia d'ufficio che su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore. Può, ove occorra, procedere altresì all'apposizione dei sigilli (art. 361 cod. civ.);
- ❖ Delibera: **1)** sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; **2)** sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e la istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; **3)** sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele; **4)** sull'esercizio provvisorio dell'impresa, in pendenza della deliberazione del Tribunale sulla chiesta autorizzazione della continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 371 cod. civ.);

- ❖ Autorizza l'investimento dei capitali del minore (art. 372 cod. civ.);
- ❖ Dispone il deposito custodito dei titoli al portatore presenti nel patrimonio del minore, ove non convertiti in titoli nominativi (art. 373 cod. civ.);
- ❖ Concede l'autorizzazione a: **1)** acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; **2)** riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; **3)** accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; **4)** fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; **5)** promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (art. 374 cod. civ.);
- ❖ Rende il proprio parere per le autorizzazione da rilasciarsi dal

Tribunale per: **1)** alienazione beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; **2)** costituzione di pegni o ipoteche; **3)** procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; **4)** fare compromessi e transazioni o accettare concordati (art. 375 cod. civ.);

- ❖ Può assegnare un'equa indennità al tutore, tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione (art. 379 cod. civ.);
- ❖ Può autorizzare il tutore, sotto la sua personale responsabilità, sentito il protutore e ove particolari circostanze lo richiedono, ad essere coadiuvato da una o più persone stipendiate nell'amministrazione (art. 379 cod. civ.);
- ❖ Può sottoporre il rendiconto annuale all'esame del protutore e di qualche parente o affine del minore (art. 380 cod. civ.);
- ❖ Può imporre al tutore di prestare cauzione e di liberarlo dalla stessa, in tutto o in parte (art. 381 cod. civ.);
- ❖ Può esonerare (art. 383 cod. civ.) o rimuovere il tutore dall'ufficio, dopo averlo sentito o citato (art. 384 cod. civ.);
- ❖ Approva o nega l'approvazione del conto (art. 386 cod. civ.).

Dall'elencazione dei poteri di cui è munito il giudice tutelare emerge

che lo stesso, nei confronti diretti della persona sottoposta a tutela, non ha affatto potere coercitivo bensì di controllo e di salvaguardia della persona e del suo patrimonio.

Tra le altre funzioni affidate dalla legge al giudice tutelare si rinvencono le seguenti:

- ❖ Autorizzazione al rilascio di documento ex art. 3 L. 1185/1967 in favore dei minori privi dell'assenso da parte della persona che esercita su di loro la potestà genitoriale o tutoria;
- ❖ Vigilare ex art. 337 cod. civ. sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni;
- ❖ Ricezione della dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale (art. 254 cod. civ.);
- ❖ Autorizzazione al tutore a proporre azione per la dichiarazione di paternità / maternità naturale (art. 273 cod. civ.);
- ❖ Richiamo del figlio minore allontanatosi dalla casa dei genitori esercenti la potestà (art. 318 cod. civ.);
- ❖ Emissione dei provvedimenti di cui all'art. 320 cod. civ..  
Provvedimenti che sono: **a)** autorizzazione al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio (comma

- 3 e 4); **b)** parere sull'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa commerciale del figlio minore (comma 5); **c)** nomina curatore speciale nel caso di conflitto d'interessi tra minore e genitori (comma 6);
- ❖ Nomina curatore speciale al figlio nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 321 cod. civ.);
  - ❖ Autorizzazione alla donna minorenni a decidere sull'interruzione della gravidanza (art. 12 L. 194/1978);
  - ❖ Emissione dei provvedimenti di cui alla L. 184/1983 disciplinante l'affidamento dei minori. Provvedimenti che sono i seguenti: **a)** fissazione dei limiti e condizioni alla ripresa da parte dei genitori dell'esercizio della potestà sul figlio ricoverato in un istituto di assistenza (art. 3, comma 3); **b)** emissione decreto esecutività dell'affidamento familiare disposto dal servizio sociale locale (art. 4, comma 1) o dal Tribunale dei Minorenni e vigilanza sullo stesso (art. 4, comma 3); **c)** richiesta, al termine dell'affidamento familiare, al Tribunale per i minorenni degli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (art. 4, comma 6);

- ❖ Cambiamento delle generalità dei figli minori dei collaboratori di giustizia (D. Lgs. 119/1993, art. 1).

## Capitolo 4

### Il Tutore

Il tutore è quel soggetto nominato dal giudice tutelare che va a sostituire la figura genitoriale per il soggetto minore rimasto, come detto, privo della figura genitoriale per le cause di cui abbiamo detto nel secondo capitolo di questa dispensa.

La scelta della persona da nominarsi quale tutore del minore, ovvero dei minori in caso di fratelli per i quali – giusto il disposto dell'art. 347 cod. civ. – va nominato un unico tutore salva la sussistenza di particolari circostanze che consiglino o impongano la nomina di più tutori, va fatta, in forza dell'art. 348 cod. civ., dal giudice tutelare sulla persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. Designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Allorché il genitore non abbia potuto fare la designazione, ovvero sussistono gravi motivi che si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta da parte del giudice tutelare sulla persona che deve essere nominata tutore, deve avvenire preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.



E' necessario, e la norma del comma 3 dell'art. 348 cod. civ. appare categorica in tal senso giacché fa uso del verbo “dispone”, che il giudice proceda all'ascolto del minore ultra dodicenne, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, prima di procedere alla nomina del tutore.

Non v'è dubbio, però, sul fatto che la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147 codice civile.

Ricevuta la nomina, il tutore deve prestare il giuramento dinanzi al giudice tutelare di “esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza”, giusto il disposto dell'art. 349 cod. civ., all'esito del quale è effettivamente immesso nelle sue funzioni.

Non tutti i soggetti, però, ancorché designati dal genitore ovvero parenti o affini del minore soggetto a tutela, possono essere destinatari del decreto di nomina quale tutore.

Vi sono soggetti che, infatti, sono assolutamente incapaci di assumere l'incarico di tutore e, ove già nominati, devono cessare dall'ufficio ed essere revocati. Essi, secondo l'art. 350 cod. civ., sono:

- ❖ coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio

patrimonio;

- ❖ coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- ❖ coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- ❖ coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale, o nella decadenza (vedasi l'art. 330 cod. civ.) da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- ❖ il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Oltre che per i motivi di incapacità sopra detti, vi sono altri soggetti che sono dispensati per legge dall'ufficio tutelare. Questi soggetti sono quelli indicati dall'art. 351 cod. civ. e, specificatamente:

- ❖ il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- ❖ i membri del Sacro Collegio;
- ❖ i Presidenti delle Assemblee legislative;
- ❖ i Ministri Segretari di Stato.

Agli stessi, però, è data facoltà dalla stessa norma dell'art. 351 cod.

civ. di non avvalersi della dispensa rendendo nota al giudice tutelare detta loro volontà.

Vi sono, invece, dei soggetti che hanno il diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela, su loro domanda. Essi sono indicati dall'art. 352 cod. civ. e specificatamente:

- ❖ i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- ❖ gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- ❖ i militari in attività di servizio;
- ❖ chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- ❖ chi ha più di tre figli minori;
- ❖ chi esercita altra tutela;
- ❖ chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- ❖ chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Gli stessi, una volta nominati, in forza dell'art. 353 cod. civ. devono spiegare apposita domanda di dispensa prima di prestare il giuramento e, in ogni caso, sono tenuti ad assumere e a mantenere

l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. Nel caso in cui il minore non ha parenti e/o affini, nel luogo del suo domicilio, l'art. 354 cod. civ. dispone che la tutela può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato e che l'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. In ogni caso, è facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

## Capitolo 5

### Funzioni del Tutore

Secondo il disposto dell'art. 357 cod. civ., il tutore:

- ❖ ha la cura della persona del minore, provvedendo alla sua educazione ed istruzione;
- ❖ rappresenta il minore tutelato in tutti gli atti civili, contratti e negozi giuridici;
- ❖ amministra i beni del minore tutelato.

Specificatamente, i compiti e le funzioni del tutore inerente l'amministrazione del patrimonio del minore, consistono:

- ❖ nella redazione dell'inventario dei beni dello stesso minore, giusto il disposto dell'art. 362 e ss. cod. civ.;
- ❖ nel deposito dei titoli, del denaro e degli oggetti preziosi del minore presso istituto di credito designato dal giudice tutelare (art. 369 cod. civ.);
- ❖ nell'amministrazione, prima che sia compiuto l'inventario, degli affari del minore che non ammettono dilazione;
- ❖ nell'investimento, giusto il disposto dell'art. 372 cod. civ., dei capitali del minore in: 1) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato; 3) in mutui

- garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati;
- ❖ nella conversione in titoli nominativi, ex art. 373 cod. civ., dei titoli al portatore presenti nel patrimonio del minore, salvo disposta cauta custodia da parte del giudice tutelare;
  - ❖ nella presentazione di tutte le istanze necessarie al fine di ottenere le previste autorizzazioni ex artt. 374 e 375 cod. civ.;
  - ❖ nella tenuta regolare della contabilità della sua amministrazione e rendimento del conto annuale al giudice tutelare (art. 380 cod. civ.);
  - ❖ nell'amministrazione del patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia, essendone responsabile per gli eventuali danni cagionati al minore per intervenuta violazione dei propri doveri (art. 382 cod. civ.);
  - ❖ nella consegna immediata dei beni e presentazione nel termine

di due mesi del conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, al momento della cessazione dalle funzioni (art. 385 cod. civ.).

## Capitolo 6

### Il Protutore

Figura parallela ma ausiliaria al tutore, nell'interesse del minore, è quella del protutore che deve, di regola, essere nominato congiuntamente con il primo.

L'istituto giuridico della tutela, infatti, prevede che unitamente al tutore, salvo l'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 354 cod. civ., deve essere nominato un protutore al quale compete:

- ❖ il dovere di rappresentare il minore e, quindi sostituirsi al tutore, nei casi in cui gli interessi del primo siano in opposizione con gli interessi del tutore;
- ❖ il dovere di promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, sostituendosi nel frattempo, al tutore nella rappresentanza e nel compimento di tutti gli atti conservativi e degli atti urgenti di amministrazione del patrimonio del tutelato.

A ben vedere, il protutore è il sostituto temporaneo naturale del tutore al fine della salvaguardia degli interessi del minore nei casi in cui, come detto, il tutore non può svolgere le funzioni affidategli.



## Capitolo 7

### Atti vietati al Tutore e al Protutore

Il tutore e il protutore, secondo il disposto dell'art. 378 cod. civ., non possono:

- ❖ rendersi acquirenti, neppure all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore;
- ❖ prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare;
- ❖ diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore;
- ❖ rivendicare un corrispettivo per le funzioni svolte, stante che l'ufficio tutelare è gratuito, giusto il disposto dell'art. 379 cod. civ.; anche se, però, il giudice tutelare può riconoscere ed assegnare al tutore un'equa indennità in considerazione del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione dello stesso.

Tutti gli atti compiuti dal tutore, ovvero dal protutore, in violazione della norma del precitato articolo 378 cod. civ. sono annullabili su istanza del minore, dei suoi eredi o aventi causa.

Tutti gli atti compiuti in violazione delle norme disciplinanti l'istituto della tutela, sono annullabili anche su istanza del tutore.

## Capitolo 8

### Emancipazione

Il minore che ha contratto matrimonio è di diritto emancipato, cioè è in grado di compiere autonomamente gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e, con l'assistenza del curatore, può riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per il compimento degli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso degli atti in cui all'art 375 cod. civ., ove il curatore non sia il genitore, l'autorizzazione va, al pari della tutela, data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Come detto, è l'aver contratto matrimonio che comporta l'emancipazione del minore cui è affiancato un curatore per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Curatore che viene scelto tra la persona del coniuge, ove questi sia maggiorenne, ovvero scelto tra i genitori nel caso in cui entrambi siano minorenni.

In caso di contrasto tra la volontà del curatore e quella del minore

emancipato, ovvero in caso di mancato consenso da parte del curatore, lo stesso minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

Anche per l'emancipazione vige il principio dell'annullabilità degli atti compiuti in violazione della disciplina vigente e vigono per il curatore i medesimi divieti previsti per il tutore dall'art. 378 cod. civ..

In forza del disposto dell'art. 397 cod. civ., il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

In vigenza dell'autorizzazione suddetta all'esercizio di una impresa commerciale, il minore emancipato può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

## Capitolo 9

### L'Amministratore di Sostegno

Nel momento in cui il legislatore ha approvato la legge sull'affidamento e adozione dei minori (L. 184/1983) venivano contestualmente abrogati gli articoli del codice civile dal 404 al 413.

Articoli che successivamente, quale Capo I del Titolo XII del Libro Primo del Codice Civile, vennero reinseriti con l'introduzione della figura dell'Amministratore di Sostegno, il cui istituto giuridico è stato istituito con la legge 6 del 9/01/2004.

Questa legge è frutto della necessità di attuare la salvaguardia di tutti quei soggetti che si trovano in uno stato di limitata capacità fisica e/o psichica, giusto il disposto dell'articolo 1 rubricato "Finalità della legge", assicurando:

- ❖ la tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L'istituto, quindi, mira a limitare il più possibile l'intervento di un soggetto esterno al beneficiario nell'espletamento, appunto, delle funzioni di vita quotidiana, ivi compresa l'amministrazione del

patrimonio del beneficiario.

Ad oggi, è la forma di tutela preferita in favore dei soggetti con limitazioni della capacità psico-fisica, facendo ricorso all'istituto dell'interdizione solamente nei casi più gravi.

Ciò sia per la minore invadenza nella sfera personale e patrimoniale del beneficiario, sia per la maggiore celerità e snellezza del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Presupposto indefettibile per la nomina di un amministratore di sostegno è che il beneficiario sia impossibilitato, anche in via parziale o temporanea, a provvedere ai propri interessi e che sia in possesso della propria capacità fisica e/o psichica, ancorché limitata. In totale assenza di capacità fisica e psichica si deve procedere ad attivare l'interdizione del beneficiario.

Dispone, infatti, l'art. 404 cod. civ. che "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

In ogni caso, giusto il disposto dell'art. 409 cod. civ., il beneficiario

conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, e può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Necessario, al fine dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, è la valutazione della volontà del beneficiario medesimo che, in ogni caso, va escusso e sentito da parte del giudice tutelare.

Volontà in ordine alla quale la Suprema Corte ha puntualizzato *“In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell'interessato” (Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, n. 22602).*

### **Decreto di nomina e durata**

Una volta ricevuto il deposito del ricorso per la nomina di un

amministratore di sostegno, il giudice tutelare, sentita la parte ricorrente, il beneficiario ed i parenti prossimi, procede alla nomina di un amministratore di sostegno con decreto da emettersi nel rispetto della prescrizione dell'art. 405 cod. civ..

Decreto che deve contenere tutte le indicazioni inerenti:

- ❖ le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- ❖ la durata – se temporanea o a tempo indeterminato – dell'incarico;
- ❖ l'oggetto dell'incarico che, a seconda dei casi, può essere costituito dal compimento anche di un solo atto;
- ❖ gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- ❖ l'indicazione dei limiti di spesa che può essere sostenuta dall'amministratore di sostegno;

Qualora la nomina sia fatta per il compimento di un singolo specifico atto, ovvero di singoli specifici atti, al compimento degli stessi, una volta reso il conto al giudice tutelare, l'amministratore di sostegno cessa dal suo incarico.

Qualora, invece, la nomina sia fatta a tempo determinato, detto termine può essere prorogato con decreto motivato pronunciato

anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

### **Soggetti**

L'art. 406 cod. civ. dispone che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto:

- ❖ dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- ❖ da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 cod. civ.. Nello specifico: 1) dal coniuge; 2) dalla persona stabilmente convivente; 3) dai parenti entro il quarto grado; 4) dagli affini entro il secondo grado; 5) dal tutore o curatore; 6) dal pubblico ministero;
- ❖ dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Gli stessi, possono anche fornire notizia al pubblico ministero e, quindi, sarà quest'ultimo a presentare il ricorso.

I medesimi soggetti che possono presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, devono essere sentiti dal giudice tutelare prima dell'emissione del provvedimento richiesto.



Ora, la norma dell'art. 407 cod. civ. impone al giudice tutelare di “sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, e di provvedere all'esito dell'assunzione delle necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406.

I soggetti di cui all'art. 406 cod. civ., però, non rivestono la posizione di litisconsorti necessari nel relativo procedimento per amministrazione di sostegno.

Gli unici che sono ritenuti litisconsorti necessari sono: 1) parte ricorrente; 2) beneficiario; 3) i soggetti indicati in ricorso.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha cristallizzato il principio per cui *“L'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720 bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare”*, sancendo che *“Nella procedura per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altre parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente*

*partecipanti al giudizio” (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2013, n. 14190; Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2014, n. 17032).*

E' naturale che in mancanza di nucleo familiare ristretto (coniugi e figli) la cerchia delle persone che possono fornire notizie utili in ordine alla valutazione della nomina di un amministratore di sostegno in favore del beneficiario si allarga e si estende, anche, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo. Ciò, appunto, al fine di una maggiore e dettagliata valutazione delle informazioni da acquisirsi sulla persona del beneficiario.

Definito il procedimento, il giudice tutelare – sussistendone i presupposti – procede ai sensi dell'art. 408 cod. civ. alla nomina dell'amministratore di sostegno avuto “esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”;

La scelta dell'amministratore di sostegno deve ricadere, in primo luogo, sulla persona designata dallo stesso beneficiario e, ove mancante, va preferito:

- ❖ il coniuge che non sia separato legalmente;
- ❖ la persona stabilmente convivente;
- ❖ il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
- ❖ il parente entro il quarto grado;

- ❖ il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ❖ altra persona idonea a ricoprire l'incarico designata dal giudice.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

### **Doveri dell'amministratore di sostegno**

L'art. 410 cod. civ. dispone che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno:

- ❖ deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- ❖ deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti;
- ❖ non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è

rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

### **Norme applicabili dell'amministratore di sostegno**

L'art. 411 cod. civ. prevede l'applicazione all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 cod. civ. inerenti:

- ❖ il giuramento (art. 349 cod. civ.);
- ❖ l'incapacità all'ufficio (art. 350 cod. civ.);
- ❖ la dispensa dall'ufficio (art. 351 cod. civ.);
- ❖ la dispensa su domanda (art. 352 cod. civ.);
- ❖ la domanda di dispensa (art. 353 cod. civ.).

Prevede, altresì, l'applicazione delle norme che vanno dall'art. 374 all'art. 388 cod. civ. inerenti:

- ❖ le autorizzazioni da concedersi nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle di cui agli articoli 375 e 376 che sono emesse direttamente dal giudice tutelare;
- ❖ le ipotesi di annullamento degli atti compiuti in violazione delle norme disciplinanti l'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- ❖ i divieti imposti all'amministratore di sostegno;

- ❖ la gratuità dell'incarico;
- ❖ la tenuta della contabilità e il rendiconto al giudice tutelare;
- ❖ la responsabilità dell'amministratore di sostegno;
- ❖ l'esonero, la rimozione e la sospensione dall'incarico.

Sono parimenti applicabili all'amministratore di sostegno le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 cod. civ., inerenti la incapacità a ricevere per testamento o per donazione.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

### **Annullamento degli atti compiuti**

In forza dell'art. 412 cod. civ. gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Dispone, altresì, al comma secondo che possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario,

o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

### **Revoca dell'amministratore di sostegno**

La norma dell'art. 413 cod. civ., ultima disciplinante l'istituto dell'amministrazione di sostegno, riguarda la revoca e la cessazione dell'amministrazione di sostegno che interviene allorché il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, e rivolgono apposita istanza motivata al giudice tutelare.

Sull'istanza, che va comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno, il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Alla revoca e cessazione dell'amministratore di sostegno si

provvedere anche d'ufficio da parte del giudice tutelare quando la tutela apprestata con l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

## Capitolo 10

### L'Interdizione e l'Inabilitazione

Nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte di autonomia, si rinviene l'istituto giuridico dell'interdizione e quello dell'inabilitazione.

La disciplina giuridica è inserita nel Capo II° del Titolo XII° del Libro Primo del Codice Civile, con gli articoli 414 e seguenti.

Presupposti per addivenire all'interdizione di un soggetto, il cui procedimento di natura giudiziale segue le forme ed il rito di cui agli artt. 712 e ss. c.p.c., sono i seguenti:

- ❖ maggiore età, ovvero essere minore emancipato. Quest'ultimo può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età ma gli effetti si esplicano dal raggiungimento della maggiore età;
- ❖ abituale infermità di mente tale da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.

Presupposti per addivenire all'inabilitazione di un soggetto, invece, sono i seguenti:

- ❖ maggiore età, ovvero essere minore emancipato;
- ❖ abituale infermità di mente di natura non grave tale da rendere



il soggetto parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi;

- ❖ prodigalità o abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti che espone il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico;
- ❖ il sordo o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

### **Ricorso per interdizione o inabilitazione**

L'istanza di interdizione o inabilitazione, giusto il disposto dell'art. 417 cod. civ., può essere proposto:

- ❖ dallo stesso interdicendo o inabilitando;
- ❖ dal genitore;
- ❖ dal coniuge;
- ❖ dalla persona stabilmente convivente;
- ❖ dai parenti entro il quarto grado;
- ❖ dagli affini entro il secondo grado;
- ❖ dal tutore o curatore;
- ❖ dal pubblico ministero.

Diversamente dall'amministrazione di sostegno, il ricorso per

interdizione o inabilitazione non può essere presentato dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

Nulla esclude, però, che gli stessi possano informare il pubblico ministero per attivare il procedimento relativo.

Procedimento nel quale va valutata lo stato di infermità del soggetto da interdire o inabilitare al fine dell'applicazione della misura ritenuta idonea: interdizione, inabilitazione ovvero amministrazione di sostegno (art. 418 cod. civ.).

In ogni caso, così come per l'amministrazione di sostegno, indefettibile è l'esame dell'interdicendo o inabilitando, anche mediante assistenza di consulente tecnico (art. 419 cod. civ.). Esame all'esito del quale può essere nominato un tutore provvisorio fino all'emissione della sentenza, dalla cui pubblicazione decorrono gli effetti dell'interdizione o inabilitazione (art. 421 cod. civ.).

E' espressamente previsto dall'art. 422 cod. civ. che in caso di rigetto della domanda di interdizione o inabilitazione, il tribunale può disporre che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino al

passaggio in giudicato della sentenza medesima.

La ratio di questa disposizione è chiara: tutelare il soggetto finché non sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che lo stesso sia o meno in stato di infermità tale da renderlo incapace, totalmente o parzialmente, di provvedere ai propri interessi.

### **Norme applicabili**

Lo stato di interdizione o inabilitazione pone il soggetto nella stessa posizione del minore e, pertanto, a tale istituto giuridico sono integralmente applicabili tutte le norme disciplinanti la tutela dei minori di cui all'art. 343 e ss. cod. civ.. Ciò anche nel caso di nomina di tutore o curatore provvisorio ex art. 419 cod. civ..

In relazione alla scelta del soggetto da nominare tutore o curatore dell'interdetto o dell'inabilitato, si applica la norma dell'art. 408 cod. civ. per la quale la scelta del tutore o del curatore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Va, pertanto, preferito:

- ❖ il coniuge che non sia separato legalmente;
- ❖ la persona stabilmente convivente;
- ❖ il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
- ❖ il parente entro il quarto grado;

- ❖ il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ❖ altra persona idonea a ricoprire l'incarico designata dal giudice.

Al pari del minore emancipato, l'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale, soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. Autorizzazione che può essere subordinata alla nomina di un institore (art. 425 cod. civ.).

### **Durata dell'ufficio**

Dispone l'art. 426 cod. civ. che nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Solamente il soggetto legato da particolare vincolo con il beneficiario, in forza del canone di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali e richiede, appunto, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale.

### **Atti compiuti dall'interdetto o inabilitato**

L'art. 427 cod. civ. prescrive che la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione può stabilire che taluni atti di ordinaria

amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Analoga possibilità è data anche con successivi e specifici provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria.

Al pari degli atti compiuti dal minore ovvero dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto medesimo o dei suoi eredi o aventi causa.

Parimenti, sono annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Anche per la figura dell'inabilitato è previsto l'annullamento, su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Finché non vi sia sentenza dichiarativa dell'interdizione o

dell'inabilitazione, in forza dell'art. 428 cod. civ., sono annullabili gli atti compiuti dalla persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti.

Annullamento possibile su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

Se l'atto compiuto dal soggetto è relativo ad un contratto, l'annullamento può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge relativa a:

- ❖ matrimonio (art. 120 cod. civ.);
- ❖ testamento (art. 591 n° 3 cod. civ.);
- ❖ donazione (art. 775 cod. civ.).

Sul punto, la Suprema Corte di legittimità, ha statuito che: *“Ai fini dell'annullamento di un atto di compravendita stipulato da una venditrice che versi in condizioni di incapacità naturale, il solo pregiudizio economico che possa derivarle dall'atto medesimo, non è sufficiente a dimostrare la malafede della controparte. Ciò in quanto,*

varie possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto per lui svantaggioso; ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare. A meno che non risulti evidente, o quantomeno percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva" **(Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, n. 20603)**; ed anche che: "Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero

*di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/08/2012, Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, n. 13659).*

### **Revoca**

La revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, in forza dell'art. 429 cod. civ., può essere disposta quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

In questo caso, il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui e, se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Qualora nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.



Gli effetti della revoca, giusto quanto disposto dall'art. 431 cod. civ., decorrono dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con cui la revoca viene disposta.

Tuttavia, sempre in forza dell'art. 431, comma 2, cod. civ., gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Con la sentenza che dispone la revoca dell'interdizione, l'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca della stessa, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (art. 432 cod. civ.).

## Capitolo 11

### Minori Stranieri Non Accompagnati

L'istituto della tutela, di cui abbiamo parlato sino a questo momento, va applicato anche ai minori stranieri non accompagnati cui vanno garantite le medesime tutele, ancorché con forme e modalità operative differenti, di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti.

Alla tutela dei soggetti stranieri pervenuti nel territorio nazionale, ancora non maggiorenni e non accompagnati dai soggetti esercenti sugli stessi la potestà genitoriale, si provvede mediante l'applicazione dell'istituto della Tutela di cui all'art. 343 cod. civ..

In relazione all'inserimento territoriale del minore straniero non accompagnato, presso il Tribunale del circondario ove la struttura d'accoglienza era ubicata veniva aperta la tutela sul minore.

Con la legge 07.04.2017 n° 47, meglio conosciuta come Legge Zampa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 93 del 21.04.2017, è stata riconosciuta ai minori stranieri non accompagnati la titolarità in materia di protezione di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

“E' minore straniero non accompagnato il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi

causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.”

Egli, in forza del T.U. - D. Lgs. 286/1998 disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e dell'art. 19, comma 1 bis, in nessun caso può essere respinto alla frontiera.

Divieto di respingimento conseguente all'applicazione del D. Lgs. 142/2015 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale), il cui art. 19 dispone che gli stessi minori sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate. Strutture che, durante la permanenza del MSNA, devono garantire un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

Immediatamente, però, deve essere data comunicazione della

presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare affinché si provveda per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

Oggi, in forza del D. Lgs. 22/12/2017 n° 220, e con decorrenza dal 03.03.2018, la comunicazione di presenza di un minore non accompagnato va fatta direttamente al Tribunale per i Minorenni cui è stata affidata anche la competenza inerente la nomina del tutore.

Tutore da scegliere tra quelli iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito dall'art. 11 della legge Zampa (47/2017) presso ogni Tribunale per i minorenni, nel quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza. Tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o anche di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Il tutore, quindi, che deve possedere le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolgere i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Infatti, non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore.

E' naturale che il fine primario è quello di garantire al MSNA il diritto all'unità familiare e, quindi, è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione - in ambito del territorio comunitario - dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

Parimenti naturale è che tutte le attività inerenti l'identificazione del minore, la sua età, la sua storia personale e familiare, al fine di ottenere il più possibile notizie sullo stesso e su eventuali familiari presenti in territorio comunitario nonché l'iter necessario al riconoscimento della protezione internazionale vadano svolte dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, e ove possibile alla presenza del tutore.

Tutore, quindi, che riveste una figura primaria ed essenziale al fine della tutela e salvaguardia del MSNA e dei diritti allo stesso riconosciuti e riconoscibili.

## **INDICE**

### **Capitolo 1**

Cenni preliminari pag. 2

### **Capitolo 2**

Della tutela dei minori pag. 5

### **Capitolo 3**

Del giudice tutelare pag. 9

### **Capitolo 4**

Il Tutore pag. 16

### **Capitolo 5**

Funzioni del Tutore pag. 21

### **Capitolo 6**

Il Protutore pag. 24

### **Capitolo 7**

Atti vietati al Tutore e al Protutore pag. 25

### **Capitolo 8**

Emancipazione pag. 26

### **Capitolo 9**

L'Amministratore di Sostegno pag. 28

### **Capitolo 10**

L'Interdizione e l'Inabilitazione pag. 40

### **Capitolo 11**

Minori Stranieri Non Accompagnati pag. 50